

Edison Spa

Sede Legale
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1

Uffici
Viale Italia, 590
20099 Sesto San Giovanni MI
Tel. +39 02 6222.1

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale**
prot. DSA - 2008 - 0003889 del 13/02/2008



Raccomandata R/R

Spett.le
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

Sesto San Giovanni, 12 febbraio 2008
Rif.: ASEE/Pasq - MD F048/125

**Oggetto: Centrale di Candela. Comunicazione domanda di rinnovo
Autorizzazione Integrata Ambientale. Contestuale richiesta di una
proroga semestrale per l'integrazione documentale della domanda.**

La scrivente Società Edison S.p.A, con sede in Milano, Foro Buonaparte, n. 31, rileva che, come emerge dalle nuove disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (nel seguito "AIA") contenute nel D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, la disciplina inerente il rilascio, il rinnovo e la validità dell'AIA ha subito alcune modifiche.

La Scrivente è titolare della Centrale Termoelettrica di Candela (FG), sita in Strada Provinciale 102- Deliceto Gavitello km 7,5, il cui esercizio è stato autorizzato con Decreto di Autorizzazione Costruzione ed Esercizio del Ministero delle Attività Produttive N. 10/2002 del 22/06/02.

Tale Decreto, contenente al proprio interno la relativa AIA, sarebbe dovuto giungere a scadenza il 22/06/09. Come a Voi noto, il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che entrerà in vigore in data 13 febbraio 2008, però, modificando la disciplina citata, ha previsto che le autorizzazioni all'esercizio di centrali, anche se di dimensioni superiori a 300 MW (al contrario di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 17, comma 4 e art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 59 del 2005 che fissava la durata delle autorizzazioni di tali impianti in sette anni), abbiano una durata massima di cinque anni.

Alla luce della nuova disciplina, la Società comunica, quindi, di presentare domanda per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tenuto conto della complessità della documentazione tecnica da allegare alla richiesta stessa ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e considerato anche l'elevato numero di impianti di cui la Società è titolare soggetti alla nuova disciplina, riteniamo di potere trasmettere la documentazione integrativa a completamento della presente richiesta nell'arco dei prossimi sei mesi decorrenti dalla data di trasmissione della presente domanda. Entro detto termine la Società si impegna, ovviamente, ad integrare la presente istanza.

Si chiede a Codesto Ill.mo Ministero di prendere atto di quanto sopra e si porgono cordiali saluti.

Edison S.p.A.

Allegato: Decreto MAP 010/2002



N° 010/2002

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ed in particolare l'art.17;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

lt
h

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni con la legge del 9 aprile 2002, n.55;

VISTA l'istanza del 29 ottobre 1999 e successive integrazioni, con la quale la EDISON S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc.03594220158 - ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 360 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 650 MW, alimentata da una miscela di gas povero proveniente dai campi in località Palino, da ubicare nel Comune di Candela (FG), in località Contrada Correa Tufarelle;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da EDISON S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/MA/7013 del 20 marzo 2002;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 12 aprile 2002, n.206526, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.3 del DPR n.53/98, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. il parere di merito alla realizzazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. inviato con nota n.GRTN/P2002003798 del 26 aprile 2002;

VISTA la nota del 10 aprile 2002 con la quale il proponente dichiara, ai sensi del comma 4, art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, di volersi avvalere delle normative precedenti all'entrata in vigore del decreto citato;

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Comune di Candela con nota n.3082/3329 del 29 aprile 2002;

CONSIDERATO che, al fine di acquisire i pareri dei Dicasteri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché della Regione Puglia, il 22 maggio 2002 è stata indetta una Conferenza di Servizi in data 20 giugno 2002;

VISTO il parere favorevole del Ministero della Salute, trasmesso con nota n.400.VIII/8.7/2364 del 19 giugno 2002;

ATTESO che tramite la predetta Conferenza di Servizi del 20 giugno 2002 è stata formalizzata l'unanime determinazione delle Amministrazioni presenti di assentire alla richiesta della EDISON S.p.A., previo rispetto delle prescrizioni ed indicazioni dettate al riguardo;

ATTESO altresì che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Comune di Candela, assenti alla riunione della Conferenza di servizi sopra richiamata, hanno preso atto rispettivamente, con nota n.2954/2002/SIAR del 26 giugno 2002 con prescrizioni e con nota n.4789/4801 del 25 giugno 2002, dei contenuti del resoconto verbale trasmesso via fax il 21 giugno 2002, anche a tutte le altre Amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che nessuna osservazione è pervenuta dagli altri Soggetti e Amministrazioni informati dell'iniziativa;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n.340;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La EDISON S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc.03594220158 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 360 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 650 MW, alimentata da una miscela di gas povero, proveniente dai campi in località Palino, di gas dolce, proveniente dai campi di Candela e di gas commerciale SNAM Rete Gas, e da ubicare nel Comune di Candela (FG), in località Contrada Correa Tufarelle.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) L'impresa, per il turbogas, è tenuta a rispettare, per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NO_x (espressi come NO₂)	50 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm³

Per l'eventuale caldaia ausiliaria - se utilizzata in circostanza diverse dall'avviamento-spegnimento-raffreddamento-messa in sicurezza delle sezioni termoelettriche, da condizioni di emergenza nonché dalle prove periodiche di affidabilità - si devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%:

NO_x (espressi come NO₂)	150 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	100 mg/Nm³


L'impianto verrà alimentato con una miscela di gas povero, proveniente dai campi in località Palino, di gas dolce, proveniente dai campi di Candela e di gas naturale;

2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 - S.O. n.51;

4) L'impresa effettua le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO₂), del tenore volumetrico di ossigeno (O₂) nonché il monitoraggio dei valori della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

5) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;



- 6) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;
- 7) L'esercente, con almeno un anticipo di dodici mesi rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, nel quadro di un progetto generale da concordarsi con il PMP di Foggia, provvede all'installazione di almeno due stazioni di rilevamento degli NO_x di cui una anche meteo, nei punti teorici di massima ricaduta, che dovranno essere spostate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta;
- 8) L'esercente entro cinque anni di esercizio della centrale presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Puglia una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO;
- 9) L'esercente è tenuto a produrre annualmente una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri Emas (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE 761/2001 del 19 marzo 2001;
- 10) Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Servizio VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DEC/MA/7013 del 20 marzo 2002;
- 11) L'esercente predispone il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munisce della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma di massima previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il primo semestre dell'anno 2003 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2004.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2005; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e al Comune di Candela.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e al Comune di Candela.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, il 27 GIU. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Tullio Maria FANELLI)

Tullio M. Fanelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

Ufficio C2 - Mercato Elettrico
La presente copia, composta da n. ~~21~~ 22 fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 27.06.2002 IL FUNZIONARIO

B. Bionne